

Pitture e Vernici: principali legislazioni sulla sicurezza prodotti

Seminario "Avanse"

Sonia Khandjian

Product Integrity Mgr

Rohm and Haas Italia / España

Ottobre 2005



Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel
- Composti Organici Volatili (COV)
- La Direttiva Biocidi
- ...Altro...

Legislazioni future

- Il Regolamento REACH
- GHS (Global Harmonization System)

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi

Sostanze e Preparati Pericolosi Europa

- **Direttiva 67/548/CEE** e successive modifiche e adeguamenti, relativa ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle **sostanze pericolose**
- **Direttiva 99/45/CE** e successive modifiche, relativa ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio dei **preparati pericolosi**
 - la classificazione dei preparati si basa su quella delle sostanze
- **Direttiva 2001/58/CE** e successive modifiche che fissa le modalità del **sistema di informazione** specifica riguardante le sostanze ed i preparati pericolosi (**schede dati di sicurezza**)

Sostanze e Preparati Pericolosi Europa

- **L'Allegato I** della direttiva 67/548 contiene l'elenco delle sostanze classificate a livello comunitario
 - Le modifiche/nuove inclusioni dell'allegato I sono inserite con gli Adegamenti al Progresso Tecnico (ATP)
 - L'ultimo è il **29°** pubblicato in **G.U.CE 01.05.04**
 - In applicazione dal **31 Ottobre 2005**
 - Sono state aggiunte **400 sostanze** (revisione di classificazione già esistente o nuova classificazione)
 - **NB: a oggi NON ancora recepito in Italia**

Sostanze e Preparati Pericolosi



Italia

Sostanze

- La norma di riferimento vigente è il **D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 e successive modifiche**
- Attualmente in vigore è il **D.M. 14 giugno 2002** che recepisce gli allegati tecnici della Direttiva 67/548/CEE fino al **28°** adeguamento al progresso tecnico

Sostanze e Preparati Pericolosi



Italia

Preparati

- La norma di riferimento è il **D. Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003**, attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Schede Dati di Sicurezza

- La norma di riferimento è il **Decreto 7 settembre 2002**, attuazione della direttiva 2001/58/CE

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel

Ecolabel

Aspetti generali

- **ECOLABEL** stabilisce uno schema su base volontaria al fine di promuovere prodotti con un basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita



- La **Decisione** della Commissione **2002/739/CE** del 3 settembre 2002 ha stabilito dei Criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti vernicianti (**ECOLABEL**)

Ecolabel Criteri per Pitture e Vernici

- Limitazioni sul contenuto di pigmenti bianchi, COV, VAH, formaldeide, ingredienti classificati pericolosi per l'ambiente, composti dell'Isotiazolinone.
- Divieti di uso per metalli pesanti⁽¹⁾, alchilfenoletossilati, dietilenglicole metil etere e per composti classificati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione⁽²⁾.

⁽¹⁾ I prodotti possono tuttavia contenere tracce o impurità provenienti dalla materia prima.

⁽²⁾ Deroghe per sostanze attive utilizzate come conservanti nella formula in concentrazione $\leq 0,1$ % (m/m) della formula totale.

Ecolabel Criteri per Pitture e Vernici

- Il prodotto finale non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l'ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione o mutageno ai sensi della Direttiva Preparati Pericolosi
- E' richiesta una valutazione per mezzo della LCA (Life Cycle Analysis)



Ecolabel EU Ecolabel : Criteri

Contenuto pigmenti bianchi	$\leq 38 \text{ g/m}^2$ di pellicola essicata
Biossido di Titanio	Emissioni SO_x : $\leq 300 \text{ mg/m}^2$ di pellicola secca Rifiuti di solfato : $\leq 20 \text{ g/m}^2$ di pellicola secca Rifiuti di cloruro : 5, 9, 18 g/m^2 di pellicola secca rispettivamente per rutilo naturale, di sintesi e scorie
Composti organici volatili (COV)	$\leq 30 \text{ g/l}$ per pitture per pareti $\leq 250 \text{ g/l}$ per altre pitture con una resa di $15 \text{ m}^2/\text{l}$ $\leq 180 \text{ g/l}$ per tutti gli altri prodotti
Idrocarburi aromatici volatili (VAH)	$\leq 0,15 \%$ del prodotto (m/m), per pitture per pareti $\leq 0,4 \%$ del prodotto (m/m), per tutti gli altri prodotti
Metalli pesanti	E' vietato l'utilizzo di Cd, Pb, Cr(VI), Hg, As Possono essere presenti tracce o impurit� derivanti dalla materia prima




Ecolabel EU Ecolabel : Criteri



Componenti (1)	E' vietato l'utilizzo di composti classificati come molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
Componenti (2)	$\leq 2,5$ % sulla massa del prodotto per composti classificati pericolosi per l'ambiente
Alchilfenoletossilati	E' vietato l'utilizzo
Etere monometilico di dietilenglicole (N. CAS 111-77-3)	E' vietato l'utilizzo
Composti dell'Isotiazolinone	≤ 500 ppm ≤ 15 ppm per il CMI/MI (3:1)
Formaldeide	≤ 10 mg/kg per la formaldeide libera

Ecolabel Life Cycle Analysis

LCA o Bilancio Ecologico è un metodo usato per quantificare gli effetti di un prodotto o di un servizio, dall'estrazione delle materie di partenza alla eliminazione del prodotto.



Ecolabel Schemi nazionali

EU	EU Ecolabel
Germania	Blue Angel 
Francia	AFNOR
Nordic Council (Sw,N,F,Ic)	White Swan 
Svezia	Swedish Falcon
Paesi Bassi	Stichting Milieukeur
<u>Non-Europa</u>	US, Canada, Japan, Singapore, Korea,India, New Zealand, ...

- In Italia non c'è uno schema nazionale di **ECOLABEL**

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel
- **Composti Organici Volatili (COV)**

Composti Organici Volatili (COV)

Europa

- La **Direttiva 1999/13/CE** sulla limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili dovute all'uso di solventi organici volatili in talune attività in taluni impianti

Pubblicazione e entrata in vigore: 29 marzo 1999

Recepimento negli SM:aprile 2001

- **Finalità:** prevenzione o riduzione degli effetti diretti e indiretti delle emissioni di COV nell'ambiente, principalmente nell'aria
- **COV:** composto organico con pressione di vapore $\geq 0,01$ kPa a 293,15 K
- **Entro 31.10.2007** impianti esistenti conformi ai requisiti previsti

Composti Organici Volatili (COV)



Italia

- **Decreto 16 gennaio 2004 n.44** recepimento della Direttiva 1999/13/CE
- Il decreto disciplina i valori limiti, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi/valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti;
- Adeguamento degli impianti esistenti entro **31.10.2007**

Composti Organici Volatili (COV) Pitture decorative - Europa

- **Direttiva 2004/42/CE** relativa alla limitazione delle emissioni di Composti Organici Volatili dovute all'uso di solventi organici in **talune pitture e vernici e taluni prodotti per carrozzeria**

Pubblicazione e entrata in vigore: 30 aprile 2004

Attuazione negli SM: 30 ottobre 2005

Rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse

- **Finalità:** limitazione del contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria allo scopo di ridurre/prevenire l'inquinamento atmosferico da COV
- **COV:** composto organico con punto di ebollizione iniziale <250 °C misurato a 101,3 kPa

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel
- Composti Organici Volatili (COV)
- La Direttiva Biocidi

La Direttiva Biocidi Europa

- **Direttiva 1998/8/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

Pubblicazione: 24 aprile 1998

Entrata in vigore: 14 maggio 1998

Attuazione negli SM: 14 maggio 2000

- **Regolamenti Attuativi applicabili in tutti gli Stati Membri**

La Direttiva Biocidi → Italia

- **Decreto Legislativo n. 174 del 25 febbraio 2000** attuazione della Direttiva 1998/8/CE

La normativa nazionale pre-esistente alla direttiva 1998/8/CE e ancora parzialmente in vigore è il **DPR 6 ottobre 1998 n. 392** in materia di **Presidi Medico Chirurgici**

La Direttiva Biocidi Principi generali

- **Solo** prodotti biocidi autorizzati o registrati possono essere usati e immessi sul mercato
- **Solo** principi attivi iscritti nelle liste positive comunitarie (Allegato I, IA, IB) possono essere usati nei prodotti biocidi
- Si applica il principio del **riconoscimento reciproco** delle autorizzazioni e registrazioni dei biocidi.
- Viene definito un **programma di revisione** con un **periodo transitorio** di 10 anni

La Direttiva Biocidi Notifica dei p.a. Rohm and Haas

- CMI/MI and MIT: disinfettanti, **preservanti in-can**, preservanti per carta, cuoio, gomma, plastica, **lavori in muratura**, fluidi nella lavorazione di metalli, slimicidi, liquidi nei sistemi di raffreddamento /trattamento industriale;
- DCOIT: preservanti per **in-can**, pellicole, carta, cuoio, gomma, plastiche, **lavori in muratura**, liquidi nei sistemi di raffreddamento/trattamento industriale, slimicidi, anti-incrostazione;
- OIT: disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, preservanti per **in-can**, pellicole, carta, cuoio, gomma/ plastica, **lavori in muratura**, liquidi nei sistemi di raffreddamento/trattamento industriale, slimicidi, fluidi nella lavorazione di metalli
- OBPA: preservanti per carta, cuoio, gomma, plastica

La Direttiva Biocidi Dove siamo oggi

SOSTANZE (cioè p.a. esistenti)

NON Identificate NON Notificate e NON in All. VII Regolamento
1048/2005

Non commerciabilizzabili come biocidi dal 14.12.2003 (data dell'entrata
in vigore del Regolamento 2032/2003)

Identificate ma NON Notificate

Possono essere commercializzate fino al 1 Settembre 2006
*Esclusi p.a per Usi essenziali

Notificate

Inserite nel programma di revisione per i tipi di prodotto di
interesse

- Continueranno ad essere commercializzate come tali,
rispondendo alle normative in vigore, finchè le sostanze attive
saranno valutate per i tipi di prodotto notificati

La Direttiva Biocidi Di nuova pubblicazione...

Regolamento (CE) 1048/2005 del 13 giugno 2005
pubblicato il 9 luglio 2005:

- Completamento assegnazione degli Stati Membri Relatori;
- Richiesta di proroga da parte di uno Stato Membro fino al 2010 per p.a. il cui uso è ritenuto essenziale (sanitari, di sicurezza, protezione patrimonio culturale). Condizione: presentazione di un dossier completo entro 14.5.2008.
- Elenco p.a. non identificati ma di comprovata presenza sul mercato al 14.5.2000 che potranno continuare a essere usati fino a **1.9.2006**

Sommario

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel
- Composti Organici Volatili (COV)
- La Direttiva Biocidi
- ...Altro...

Legislazioni future

- Il Regolamento REACH

Il Regolamento REACH

Nel febbraio 2001 la Commissione Europea ha pubblicato un **Libro Bianco** sulla "Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"

Nel Libro Bianco si sottolinea la necessità di creare uno **strumento** per garantire la sicurezza delle sostanze chimiche: questo strumento è il sistema denominato REACH (**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorization and restriction of **C**hemicals).

Il **REACH** è una proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.


Il Regolamento REACH

Il **REACH** rappresenterà un sistema unico che verrà applicato sia alle **sostanze nuove** (dopo il 1981) sia alle **sostanze esistenti** (prima del 1981). Elementi essenziali saranno:

- a) La **Registrazione**
- b) La **Valutazione**
- c) L'**Autorizzazione**



Un'**Agenzia Europea sui Chemicals** si occuperà di gestire gli aspetti tecnici, amministrativi e scientifici a livello centrale Europeo

Obiettivo del Regolamento REACH



R.E.A.C.H.
Regulation Evaluation Authorization of Chemicals

Timing del Regolamento REACH



Ott.	1998	Decisione del Consiglio dei Ministri dell'Ambiente, a Chester, di indagare sulla Chimica
Feb.	2001	Libro Bianco
Mag.	2003	Bozza Proposta di Regolamento
Lug.	2003	Internet Consultation
Ott.	2003	Testo definitivo consegnato dalla C.E. al P.E. e Consiglio dei Ministri
Gen.	2004	Inizio attività del "Gruppo di Lavoro misto Competitività Ambiente" del Consiglio dell'U.E.
Giu.	2004	Nuovo Parlamento dell'U.E.
Gen.	2005	Inizio lavori per la 1° lettura del P.E.
Ott.Nov.	2005	Letture Parlamentari
?	2007	R.E.A.CH. pubblicato in G.U.E.?

Il Regolamento REACH Registrazione, Valutazione, Autorizzazione

Registrazione	<p>Obblighi per Produttori/Importatori di sostanze prodotte/importate in quantità > 1 ton/anno</p> <p>Documenti da inviare all'Agenzia: 1) Dossier Tecnico 2) il rapporto sulla Sicurezza Chimica (CSR) per sostanze prodotte/importate >10 t/anno >> valutazione del rischio sulla base degli scenari di esposizione/uso</p>
Valutazione	<p>Effettuata dalle Autorità degli Stati Membri con l'Agenzia</p> <ul style="list-style-type: none">• valutazione del controllo del Dossier di Registrazione• valutazione della sostanza: le Autorità degli Stati membri potranno richiedere ulteriori informazioni
Autorizzazione	<p>Prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno</p> <p>Non è legata alla Registrazione</p> <p>E' richiesta per gli usi e l'immissione sul mercato di sostanze di elevata pericolosità, ad esempio: CMR cat. 1 e 2, PBT (Persistenti, Bioaccumulabili, Tossici) e v.Pv.B. (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili), Distruttori Endocrini e sostanze che possono presentare gravi rischi per l'uomo e per l'ambiente</p>

Il Regolamento REACH

- **Esenzioni** previste per **Polimeri** (no Registrazione e Valutazione), per **Intermedi** (esclusioni e semplificazioni caso per caso), per **Biocidi** (no Registrazione se l'uso è esclusivamente come biocida)
- Sono previsti alcuni obblighi di registrazione per le **sostanze contenute negli Articoli**
- Gli **Utilizzatori a Valle** avranno la responsabilità di:
 - garantire la sicurezza delle sostanze e dei preparati utilizzati, in base alle informazioni ricevute dai loro fornitori e applicare le debite misure di Gestione del Rischio;
 - verificare che la sicurezza della sostanza/preparato sia garantita dalla SDS del fornitore e applicare le stesse condizioni previste dagli scenari di esposizione descritti.**Stretta collaborazione fra il PRODUTTORE e l'UTILIZZATORE a valle**

Il Regolamento REACH Divisione AFC : Situazione attuale

- Sono state completate tutte le **azioni necessarie** e tutta la **generazione dei dati** necessari a soddisfare l'attuale possibile implementazione di REACH per tutti i nostri prodotti attraverso l'uso in certe applicazioni dedicate ed identificate.
- Ogni **nuova applicazione** dovrà essere valutata con il cliente

Legislazioni / Norme in vigore

- Sostanze e Preparati Pericolosi
- Ecolabel
- Composti Organici Volatili (COV)
- La Direttiva Biocidi
- ...Altro...

Legislazioni future

- Il Regolamento REACH
- GHS (Global Harmonization System)



“Earth Summit Meeting” - Rio 1992
Agenda 21 - Chapter 19

Programma mondiale di armonizzazione

“Armonizzazione significa stabilire una base comune e coerente di classificazione e comunicazione del pericolo chimicoche contenga gli elementi fondamentali di sicurezza per il trasporto di merci pericolose e di prevenzione per la salute e sicurezza del consumatore, del lavoratore e dell'ambiente. ”

GHS

Aspetti generali

- GHS "Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals" è un sistema globale nuovo.
- GHS, indirizza la classificazione dei chemicals attraverso categorie di pericolo e propone elementi armonizzati di comunicazione del pericolo, comprese le **etichette** e le **schede di sicurezza**.
- Si propone di assicurare che sia disponibile l'informazione sui pericoli fisici e sulla tossicità dei chemicals al fine di aumentare la protezione della salute umana e dell'ambiente durante la manipolazione, il trasporto e l'uso delle sostanze chimiche.

GHS

Aspetti generali

- GHS fornisce anche una base per l'armonizzazione delle leggi e delle regolamentazioni sui chemicals a livello nazionale, regionale e globale
- Il piano di implementazione del Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD), adottato a Johannesburg nel 2002, incoraggia i paesi ad implementare il GHS quanto prima in modo che tale sistema sia completamente operativo dal 2008.
- Il GHS sostituirà tutte le Direttive EU sulla classificazione, etichettatura, imballaggio e trasporto, integrandosi nel R.E.A.Ch.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!